



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 7.12.2018

DECRETO

N. 88

IN DATA 10/12/2020

OGGETTO: Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni", (Rep. n. 80/CU del 9 luglio 2020) e approvazione del documento contenente le "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale della regione Molise che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria".

Il Responsabile dell'istruttoria
(dott.ssa Carla SEVERINO)

f.to Dott.ssa Carla Severino

**Il Direttore del Servizio
Programmazione Rete dei Soggetti
Deboli, dell'Integrazione Socio
Sanitaria e della Riabilitazione**
(dott.ssa Marina PREZIOSO)

f.to Dott.ssa Marina Prezioso

Il Direttore Generale per la Salute

f.to Dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario ad Acta
(dott.ssa Ida GROSSI)

f.to Dott.ssa Ida Grossi



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 7.12.2018

DECRETO

N. 88

IN DATA 10/12/2020

OGGETTO: Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni", (Rep. n. 80/CU del 9 luglio 2020) e approvazione del documento contenente le "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale della regione Molise che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria".

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

Dato Atto che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

Richiamato l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

Atteso che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sul *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421*;

Visto il D.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, sul *Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della Legge 30.11.1998, n. 419*, ed, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5 ove sono definite le competenze in materia sanitaria e le competenze in materia di sicurezza;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 283*, che detta norme generali per l'attuazione completa del riordino della medicina penitenziaria inclusa l'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli OPG;

Considerato che:

- in attuazione della suindicata norma, è stato emanato il DPCM 1° aprile 2008 sulle “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, recepito dalla Regione Molise con DGR del 19 settembre 2008, n. 930;
- l'allegato A), parte integrante del sopracitato DPCM, definisce le “Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e minorenni sottoposti a provvedimento penale” individuando gli obiettivi di salute, le azioni programmatiche e gli interventi prioritari che le Regioni devono adottare per garantire, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sancito il 20 novembre 2008 (Rep. atti n. 102/CU), recepito dalla Regione Molise con DGR del 29 giugno 2009, n. 733, che, in attuazione all'art. 7 del precitato DPCM, ha definito forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e la giustizia minorile per garantire la tutela e il recupero sociale dei detenuti, degli internati adulti e minorenni sottoposti a provvedimento penale, sia in area penale interna sia esterna, nonché le esigenze di sicurezza all'interno degli Istituti penitenziari per adulti e degli Istituti per minori;

Tenuto Conto:

- della DGR del 9 dicembre 2008, n. 1326, e ss.mm.ii, con la quale, ai sensi dell'allegato A) del DPCM 1° aprile 2008 e del suindicato Accordo del 20 novembre 2008, è stato costituito l'Osservatorio permanente sulla Sanità penitenziaria con Rappresentanti della Regione e dell'Amministrazione Penitenziaria competenti territorialmente al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi a tutela della salute dei detenuti e degli internati sottoposti a provvedimento penale;
- della DGR del 24 aprile 2017, n. 141, con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa sulla Sanità penitenziaria siglato il 24 ottobre 2016 tra la Regione Molise, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise;
- del DCA del 30 giugno 2010, n. 38, con il quale la Regione Molise ha recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sancito il 26 novembre 2009 (Rep. atti n. 82/CU) concernente le “Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria”;
- del DCA dell'8 giugno 2015, n. 30, con il quale la Regione Molise ha approvato le “Linee di indirizzo per la presa in carico integrata dei minori e dei giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria” e lo schema del Protocollo operativo per gli interventi di valutazione socio-sanitaria e di presa in carico dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali del 9 luglio 2020 sul documento recante “Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-

2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni”, (Rep. n. 80/CU);

Ritenuto di provvedere al recepimento di detto Accordo (All. 1) e all'approvazione del documento contenente le “Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale della regione Molise che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria” (All. 2), che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il DPR del 22 settembre 1988, n. 448, di approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni;
- la legge 4 maggio 1983, n. 184, “Disciplina delle adozioni e dell'affidamento dei minori”;
- l'art. 24 del D.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dall'art. 5 del DL 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella legge n. 117/2014, che ha esteso la competenza della Giustizia minorile ai giovani adulti sino al compimento del 25° anno di età;
- il D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 81, 83 e 85, lettera p) della legge 23 giugno n. 103” che all'art. 12 prevede la collaborazione dei servizi socio sanitari territoriali con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni per tutta la durata dell'esecuzione della misura penale di comunità; all'art. 14 indica tra gli elementi che costituiscono il progetto d'intervento educativo individuale le attività di istruzione, di formazione professionale, culturali, sportive e lavorative; all'art. 19 presta particolare attenzione alla tutela delle relazioni familiari e all'affettività aumentando il numero di colloqui previsti e prevedendo diverse modalità per mantenere le relazioni affettive;
- il DPCM del 18 maggio 2020, recante “Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, concernente *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, laddove prescrive che, tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Salute, le articolazioni del Servizio Sanitario territoriale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

Visti:

- il DPCM 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2001;
- il DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, il quale definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992;
- la Legge Regionale 6 maggio 2014, n. 13, recante *Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali*;
- il Regolamento Regionale 27 febbraio 2015, n. 1, e ss.mm.ii., di attuazione della predetta legge regionale n.13/2014;
- la DCR 6 ottobre 2020, n. 238, con la quale è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2020 – 2022, in attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13, “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”, nel testo proposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 331 del 29 agosto 2019;

Viste:

- la legge 27 maggio 1991, n. 176, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, ed in particolare l'art. 3 – comma 1 - *In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*;
- la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,

- di recepire l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali del 9 luglio 2020 sul documento recante "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni", (Rep. n. 80/CU), allegato n. 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante;
- di approvare il documento contenente "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale della regione Molise che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" – allegato n. 2 al presente decreto che ne costituisce parte integrante;
- di trasmettere, con valore di notifica, il presente decreto al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise affinché provveda all'adozione degli atti, degli interventi e delle azioni necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nelle allegate Linee di indirizzo;
- di trasmettere, altresì, il presente atto al Dirigente del Centro Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta Regionale del 1° agosto 2014, n. 376.

Il presente decreto, composto da n. 5 pagine e n. 2 allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

***IL COMMISSARIO ad ACTA
f.to Dott. Angelo Giustini***

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni".

Rep. n. 80/ev del 9 luglio 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 9 luglio 2020:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali per i minorenni, nei Centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato - Regioni, sono definite le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria" (di seguito: "il Tavolo") di cui all'Allegato A del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008;

CONSIDERATO che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e quello di definire strumenti volti a favorire il coordinamento fra le Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la giustizia minorile;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'Accordo del 26 novembre 2009 (Rep. n. 82/CU) sul documento recante "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria" che stabilisce la necessità di prestare particolare attenzione ai provvedimenti giudiziari che prevedono il collocamento in comunità nella definizione di accordi e protocolli a livello regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 121/2018 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85, lettera p) della legge 23 giugno 2017 n. 103, che all'art. 12 prevede la collaborazione dei servizi socio sanitari territoriali con gli Uffici di Servizio Sociale minorile per tutta la durata dell'esecuzione della misura penale di comunità; all'art. 14 indica tra gli elementi che costituiscono il progetto d'intervento educativo individuale le attività di istruzione, di formazione professionale, culturali sportive e lavorative; all'art. 19 presta particolare attenzione alla tutela delle relazioni familiari e all'affettività aumentando il numero dei colloqui previsti e prevedendo diverse modalità per mantenere le relazioni affettive;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili all'intero territorio nazionale" che disciplina la ripresa graduale, nei diversi settori, delle attività sociali economiche e produttive;

VISTO il DL 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", il quale all'art. 1 prevede che "a decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti interregionali, possano essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 19/2020 in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree;

Visto il DPCM del 18 maggio 2020 recante "Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, concernente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", laddove prescrive che, tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Salute, le articolazioni del Servizio Sanitario territoriale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

VISTA la nota del 24 aprile 2020 con cui il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha chiesto una sollecita convocazione del Tavolo per la discussione delle seguenti tematiche: "Misure di prevenzione e controllo dell'infezione da COVID-19 specificamente indirizzate alle comunità residenziali del privato sociale che accolgono minori e giovani adulti" e "Misure di prevenzione e controllo per assicurare una ripresa in sicurezza delle attività trattamentali destinate ai minori e giovani adulti del circuito penale minorile";

CONSIDERATO che le tematiche sono state affrontate nelle riunioni del 30 aprile, 28 maggio e 15 giugno e che, in tale ultima data, il Tavolo ha approvato il documento condiviso;

VISTE le note del 16 giugno 2020 dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza, di diramazione a tutti i componenti del Tavolo di consultazione permanente, al Vice Capo di Gabinetto del Ministero





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

della salute, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché alle Regioni e all'ANCI, con richiesta di un formale assenso tecnico, del documento approvato dal Tavolo e trasmesso nella versione concordata dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in data 15 giugno 2020;

Vista la nota del 3 luglio 2020, con la quale il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha trasmesso una ulteriore versione del documento - "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni" - emendato in seguito alle richieste pervenute dal Coordinamento interregionale in sanità e dall'ANCI;

Vista la nota del 6 luglio 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il predetto documento, unitamente ad uno schema di Accordo;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

Il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali

CONVENGONO

1. di adottare il documento recante "Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni", allegato A) al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.
2. che dall'applicazione del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Deccia

Francesco Deccia

BP

[Handwritten mark]

Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni

(15/06/2020)

PREMESSA

Lo scopo del documento è di definire linee di indirizzo omogenee sul territorio nazionale:

- per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti al fine di consentire la realizzazione di Protocolli Operativi modulati secondo le specificità locali;
- per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni.

Le presenti linee di indirizzo verranno declinate dalle Regioni e dalle Province Autonome in relazione allo specifico contesto territoriale, fatti salvi gli indirizzi regionali già emanati in materia.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente documento si riferisce a strutture residenziali ministeriali per minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti, quali Istituti Penali per Minorenni (IPM) e Centri di Prima Accoglienza (CPA) e a strutture residenziali di accoglienza del privato sociale per minorenni e giovani adulti (comunità).

Le comunità di accoglienza del privato sociale per minorenni e giovani adulti, come disciplinate dalle diverse normative regionali, sono in genere di piccole dimensioni (10/12 ospiti al massimo); il personale è composto per lo più da educatori e gli enti gestori hanno comunemente la forma giuridica di associazioni o cooperative sociali. Tali strutture ospitano minorenni affidati agli Enti Locali per provvedimenti civili o amministrativi oltre a minorenni e giovani adulti ivi collocati dai servizi minorili del Ministero della Giustizia in attuazione di provvedimenti penali del Giudice Minorile (misure cautelari, messa alla prova, misure di sicurezza e misure penali di comunità).

Al 31/12/2017 i minorenni accolti nelle comunità residenziali del privato sociale risultano poco meno di 13.000¹.

Per quanto riguarda i minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili del Ministero della Giustizia, al 31/05/2020 risultano presenti²:

- n. 12 ragazzi presso CPA;
- n. 274 ragazzi presso IPM;
- n. 18 ragazzi presso comunità ministeriali;
- n. 1044 ragazzi presso comunità del privato sociale.

Nelle tabelle che seguono si riporta la distribuzione per territorio.

¹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Quaderni della Ricerca sociale n. 46, Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni, Esiti della rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province Autonome, Anno 2017. Tale dato include gli infraquattordicenni.

² Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, servizio statistica, Minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili, analisi statistica dei dati 31/05/2020. I dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) e sono riferiti alla situazione al 31/05/2020; l'elaborazione è stata effettuata in data 09/06/2020



Tabella 1 - Ingressi e presenze negli Istituti penali per i minorenni nell'anno 2020, per sede. Situazione al 31 maggio 2020.

IPM	Ingresso stabile (compresi trasferimenti tra IPM)	Presenza media giornaliera	Presenti al 31 maggio 2020
Torino	42	36,7	26
Pontremoli (MS) ^(*)	22	9,9	6
Milano	57	33,0	27
Treviso	20	12,1	8
Bologna	26	20,0	16
Firenze	27	16,0	12
Roma ^(**)	50	40,2	37
Nisida (NA) ^(**)	25	38,5	29
Airola (BN)	19	26,8	24
Bari	23	16,5	9
Potenza	6	8,6	8
Catanzaro	8	12,8	10
Palermo	18	18,9	16
Catania	22	23,3	21
Acireale (CT)	10	13,4	12
Caltanissetta	5	3,7	4
Quartucciu (CA)	6	10,5	9
Totale	384	340,7	274

^(*) solo femminile

^(**) con sezione femminile

I dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) e sono riferiti alla situazione alla data del 31 maggio 2020; l'elaborazione è stata effettuata in data 9 giugno 2020.

Tabella 2 – Ingressi e presenze nei Centri di prima accoglienza nell'anno 2020, per sede di CPA. Situazione al 31 maggio 2020.

CPA	Ingressi stabili (compresi trasferimenti tra CPA)	Presenza media giornaliera	Presenti al 31 maggio 2020
Torino	55	1,1	6
Genova	6	0,1	0
Milano	29	0,6	0
Treviso	8	0,2	0
Bologna	13	0,3	0
Firenze	9	0,5	2
Roma	69	1,5	3
Ancona	0	0,0	0
L'Aquila	2	0,1	0
Napoli ^(*)	13	0,3	0
Nisida (NA) ^(*)	0	0,0	0
Salerno	6	0,1	0
Bari	7	0,2	0
Lecce	5	0,1	0
Catanzaro	3	0,1	0
Potenza	0	0,0	0
Palermo	11	0,2	1
Messina	3	0,1	0
Caltanissetta	0	0,0	0
Catania	12	0,3	0
Quartucciu (CA)	6	0,1	0
Sassari	2	0,0	0
Totale	259	5,8	12

^(*) Napoli = maschile; Nisida (NA) = femminile.

I dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) e sono riferiti alla situazione alla data del 31 maggio 2020; l'elaborazione è stata effettuata in data 9 giugno 2020.

Tabella 3 - Ingressi e presenze nelle Comunità del privato sociale per regione della struttura nell'anno 2020. Situazione al 31 maggio 2020.

Comunità private per regione	Collocamenti (compresi trasferimenti tra Comunità)	Presenza media giornaliera	Presenti al 31 maggio 2020
Piemonte	24	41,0	41
Valle d'Aosta	10	1,0	1
Liguria	15	27,8	30
Lombardia	172	249,7	244
Veneto	47	53,5	49
Trentino Alto Adige	1	4,2	4
Friuli Venezia Giulia	6	6,3	4
Emilia Romagna	33	82,7	84
Toscana	20	43,0	42
Umbria	0	13,7	12
Marche	10	22,8	21
Lazio	41	91,0	94
Abruzzo	7	15,1	17
Molise	1	3,7	4
Campania	72	124,5	119
Puglia	55	83,0	85
Basilicata	4	3,6	3
Calabria	3	10,8	10
Sicilia	87	151,4	144
Sardegna	19	37,9	36
Totale	627	1.066,7	1.044

I dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SiSM) e sono riferiti alla situazione alla data del 31 maggio 2020; l'elaborazione è stata effettuata in data 9 giugno 2020.

Comunità del privato sociale, IPM e CPA sono strutture che presentano allo stato attuale un rischio "relativo" per il contagio da SARS-CoV-2 (se comparato con il circuito penale per adulti). In particolare, i principi che regolano tali linee di indirizzo si basano su una gestione del rischio che tiene conto dal contesto caratterizzato da un numero "limitato" di utenti (solo di rado vi sono condizioni di sovraffollamento) di giovane età e che pertanto esprimono una ridotta vulnerabilità biologica alle conseguenze negative del COVID-19.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno il fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19 all'interno delle strutture residenziali di accoglienza per minorenni e giovani adulti e di favorire l'attività

trattamentale, in maniera il più possibile "sicura", all'interno degli IPM/CPA e delle comunità del privato sociale, a tutela della salute di tutti i soggetti ivi ospitati nonché di tutti coloro che, a vario titolo, entrano e/o operano all'interno di dette strutture.

Vengono individuati, pertanto, gli obiettivi da perseguire per la gestione delle attività all'interno delle strutture residenziali che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti in un'ottica prevenzione della diffusione del COVID-19 secondo il principio di una condivisa responsabilità fra le diverse Istituzioni e Enti che sono chiamati a gestire i diversi percorsi trattamentali e a tutelare la salute e l'integrità della persona, in una ottica di leale e sinergica collaborazione.

OBIETTIVI

Il presente documento ha lo scopo di individuare delle specifiche azioni atte a prevenire e limitare il contagio da SARS-CoV-2 e di promuovere la definizione di orientamenti applicativi a livello regionale e lo sviluppo a livello locale di procedure operative che contemplino livelli di integrazione fra Centro di Giustizia Minorile, Enti locali (Comuni, Regioni) e Aziende Sanitarie Locali (ASL) in base alle realtà locali, alle risorse disponibili e alle procedure in atto.

AZIONI

Prevenzione e controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti

1. Triage operatori in ingresso

Per l'accesso del personale e di operatori "terzi" nelle comunità deve essere prevista l'attività di triage e screening sindromico quotidiano con:

- misurazione della temperatura corporea;
- l'uso di appropriati DPI e di gel disinfettante per le mani, fatte salve le ulteriori indicazioni del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il personale dovrà attenersi strettamente alle misure di prevenzione della diffusione del contagio quali:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per 40-60 sec. e asciugarle usando possibilmente asciugamani di carta; oppure utilizzare gel idroalcolico e sfregarsi le mani per 20-30 sec. (i dispenser riempiti con sapone liquido o gel idroalcolico devono essere resi disponibili in tutte le zone comuni della struttura come ingresso, bagni, docce, ecc.);
- in caso di tosse e starnuti coprirsi naso e bocca con un fazzoletto di carta, quindi smaltirlo in pattumiera provvista di coperchio appositamente predisposta; in alternativa starnutire o tossire nella piega del gomito;
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite;
- praticare il distanziamento fisico mantenendo le distanze interpersonali in tutte le situazioni;
- evitare forme di aggregazione.

Il personale deve essere adeguatamente informato sull'infezione da COVID-19 attraverso la distribuzione di opuscoli e poster, con riferimento a:

- igiene delle mani, e igiene respiratoria;
- trasmissione e sintomi dell'infezione COVID-19;
- utilizzo di DPI.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali potranno adottare programmi di screening e appropriate procedure diagnostiche di valutazione di casi confermati o sospetti, in base all'andamento epidemiologico e secondo le indicazioni ministeriali e regionali.

2. Nuovi arrivi

I nuovi arrivi verranno sottoposti a un attento triage (da parte del responsabile della Comunità o da personale dallo stesso designato) per la valutazione -sulla base di apposita scheda di rilevazione definita nell'ambito degli orientamenti applicativi regionali per la compilazione a cura di personale non sanitario- dell'assenza di una evidente sintomatologia respiratoria, febbre $> 37.5^{\circ}\text{C}$ e/o dati anamnestici sospetti (es. presenza di contatti stretti) e sottoposti a periodo di quarantena (14 gg).

Per i soggetti asintomatici, ove non sia possibile condurre una misura preventiva di quarantena nella struttura di assegnazione, pur nella consapevolezza di un livello di rischio più elevato, dovranno essere adottate misure alternative che consentano comunque il collocamento immediato del minore. Tali misure - in linea con le procedure regionali in atto- potranno prevedere:

- l'isolamento di coorte;
- l'esecuzione del test rapido o del tampone in ingresso.

Le misure generali di prevenzione comprendono:

- l'uso appropriato di DPI da parte degli utenti/operatori;
- azioni di informazione (es. brochure).

I minorenni/giovani adulti che provengono da altre strutture come IPM, CPA, altra Comunità dovranno essere valutati dal punto di vista sintomatologico nelle strutture di "origine". In linea con le procedure regionali in atto, tali valutazioni potranno contemplare l'esecuzione del test rapido o del tampone.

In caso di presenza di sintomi eventuali trasferimenti disposti tra comunità non potranno essere eseguiti.

Si dovrà comunque dar corso, pur in presenza di sintomi, ai collocamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria in uscita da IPM o CPA. Tali collocamenti saranno gestiti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.

I casi sintomatici e i casi sospetti saranno gestiti dal punto di vista sanitario dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente secondo le procedure in atto.

3. Gestione dei casi sintomatici/paucisintomatici e dei contatti stretti - isolamento sanitario

I casi sintomatici/paucisintomatici necessitano di:

- attivazione immediata del Medico di Medicina Generale o del Medico di Continuità Assistenziale;
- isolamento del soggetto (anche di coorte se esistono le condizioni);
- individuazione e isolamento dei contatti stretti;
- esecuzione del tampone e/o del test rapido (come previsto dalle procedure regionali);
- attivazione del monitoraggio/sorveglianza sanitaria;
- sanificazione dei locali che sono stati frequentati;
- adozione dei DPI appropriati.

Per la gestione dei casi sintomatici/paucisintomatici le Comunità devono essere supportate dal punto di vista sanitario delle Aziende Sanitarie Locali e dal punto di vista logistico/strutturale dagli Enti locali preposti.

Al fine di assicurare le migliori condizioni per garantire l'accoglienza dei minorenni/giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile, scongiurando il rischio di mancato collocamento per indisponibilità di posti ove effettuare l'isolamento precauzionale di ingresso, a livello regionale è opportuno prevedere specifiche modalità operative, concordate tra Regioni/Province Autonome, Centri per la Giustizia Minorile e Autonomie locali. A tal fine potranno essere implementate misure quali la mappatura dei posti disponibili per l'isolamento precauzionale, l'individuazione di soluzioni residenziali anche transitorie, etc,



tali da permettere l'accoglienza di minorenni/giovani adulti che dovessero risultare casi sospetti/confermati (qualora tali soggetti non possano essere gestiti negli IPM e nei CPA e, per limiti strutturali e logistici, nelle strutture comunitarie di assegnazione).

4. Visite dei familiari

Fino al perdurare dello stato di emergenza, e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, le visite dei familiari dovranno avvenire secondo i principi delle misure adottate per il distanziamento fisico come indicate dai rapporti dell'ISS.

Ogni Comunità dovrà, pertanto, adottare le seguenti azioni:

- prenotazione delle visite con un numero prestabilito e limitato di visitatori in relazione agli spazi (preferibilmente 1 familiare, informando i minorenni/giovani adulti dell'opportunità di evitare l'incontro con i familiari "fragili" dal punto di vista sanitario);
- organizzazione delle visite per fascia oraria (onde evitare gli assembramenti e favorire l'aerazione e la sanificazione degli ambienti);
- organizzazione di locali separati per le visite tali da permettere il mantenimento della distanza di sicurezza con divieto di contatto "fisico" tra minorenne/giovane adulto e visitatore, anche se ognuno è dotato di appropriati DPI;
- attività di pre-triage dei visitatori (es. misurazione della temperatura corporea);
- distribuzione, all'ingresso dei locali per le visite, di gel disinfettante per l'igiene delle mani;
- utilizzo, in via preferenziale, per le visite, di aree verdi e spazi esterni (dove è comunque necessario garantire le misure di distanziamento);
- sanificazione e aerazione dei locali, dopo ogni visita;
- rispetto dell'utilizzo dei D.P.I. (es. mascherina e guanti) da parte dei visitatori e dei minorenni/giovani adulti.

Quale misura di "compensazione" alla riduzione dei colloqui in presenza dovrà essere assicurato il più ampio accesso a video-colloqui e telefonate con i familiari.

Laddove le strutture non dispongano di un locale idoneo per le visite, è opportuna l'individuazione di un locale esterno per tale finalità, anche tramite il supporto degli Enti locali.

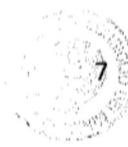
5. Rientri temporanei in famiglia

Fino al perdurare dello stato di emergenza e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, i rientri temporanei in famiglia dovrebbero avere carattere di eccezionalità ed essere preceduti da una valutazione del servizio sociale competente.

La ripresa di tale attività è definita in applicazione dei provvedimenti governativi e regionali che disciplinano i contatti sociali per la generalità dei cittadini.

In ogni caso dovranno essere adottate le seguenti misure minime:

- il minorenne/giovane adulto ed i familiari dovranno essere preventivamente informati sui rischi; dovranno altresì impegnarsi al rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e dei comportamenti indicati (distanziamento in ogni situazione, contatti limitati ai familiari conviventi e comunque nel rispetto del distanziamento);
- dovrà essere preventivamente acquisita dichiarazione sostitutiva relativamente ad ogni componente del nucleo familiare, riferita all'assenza di sintomatologia nei 14 giorni precedenti il rientro e all'assenza di contatti stretti con casi sospetti o confermati;
- al rientro in comunità, accertamento della presenza di febbre ($> 37.5^{\circ}\text{C}$) e/o di una sintomatologia respiratoria e/o della presenza di riferiti contatti stretti. In caso di positività potrà essere disposto l'isolamento sanitario e l'attivazione del Medico di Medicina Generale o del Medico di Continuità Assistenziale, secondo la medesima procedura definita per i nuovi ingressi.



La struttura residenziale informa del rientro temporaneo in famiglia sia il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria del territorio di riferimento della comunità sia il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria del territorio di residenza della famiglia.

6. Attività trattamentali in presenza

In generale la ripresa delle attività trattamentali in presenza deve tenere conto della gestione del rischio.

Essa deve avvenire attraverso:

- il rispetto del principio di distanziamento fisico, tale da assicurare anche nella fruizione di attività all'aria aperta e nella pratica di sport, almeno fino al perdurare dello stato di emergenza;
- la realizzazione di attività in comune (socialità, istruzione, formazione professionale, attività ludiche, culturali, ricreative e sportive) solo per piccoli gruppi proporzionali alla dimensione del luogo, evitando assembramenti e permettendo il mantenimento delle distanze di sicurezza, con divieto di "contatto" fra persone;
- l'osservanza delle misure di igiene (es. igiene respiratoria e delle mani);
- l'utilizzo degli appropriati DPI da parte degli utenti e degli operatori;
- l'aerazione dei locali utilizzati;
- la sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature dopo l'utilizzo.

Laddove le strutture non dispongano di spazi interni od esterni idonei all'organizzazione delle attività trattamentali in presenza, è possibile individuare, con la collaborazione degli Enti locali, spazi esterni da fruire anche temporaneamente, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione (distanziamento, fruizione in piccoli gruppi proporzionati al luogo, aerazione, disinfezione dei locali prima e dopo la fruizione, etc.).

La ripresa delle attività esterne alla comunità è assicurata nel rispetto dei provvedimenti governativi e regionali che disciplinano la ripresa della specifica tipologia di attività per la generalità dei cittadini, previo la rigorosa ottemperanza alle misure di prevenzione e controllo previste (distanziamento, uso della mascherina, etc). Il soggetto organizzatore dovrà assicurare il rispetto di dette prescrizioni, anche tramite l'adozione di conformi protocolli di sicurezza, in osservanza del D.Lgs. 81/2008, definiti a tutela dell'utenza e degli operatori.

7. Informazione e supporto educativo e psicologico

I minorenni/giovani adulti e familiari devono essere responsabilizzati:

- a prestare attenzione al proprio stato di salute, relativamente all'insorgenza di febbre e/o sintomi simil-influenzali;
- a segnalare ogni sintomo respiratorio al personale della comunità e/o al proprio medico curante;
- a rispettare rigorosamente le misure di prevenzione.

L'informazione dovrà essere assicurata tramite:

- opuscoli informativi, poster, ecc.;
- colloqui con il personale educativo e/o sanitario medico.

L'emergenza in corso potrà essere supportata, ove necessario, con specifici programmi educativi e psicologici.

8. Pulizia e sanificazione degli ambienti



Per la pulizia degli ambienti indoor si fa rinvio al Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020 rev. e successive revisioni avente ad oggetto *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*.

Gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni

1. Accesso di operatori e volontari

La progressiva ripresa delle attività trattamentali in presenza è strettamente connessa alla possibilità di accesso di operatori di soggetti "terzi" (docenti, animatori, ministri di culto, maestri d'arte, etc) e di volontari.

L'accesso e la presenza presso gli IPM di operatori e volontari deve essere comunque limitata e deve avvenire:

- con l'applicazione dei criteri di programmazione e scaglionamento dell'entrata degli operatori;
- attraverso l'attenta distribuzione delle iniziative lungo l'arco della giornata e della settimana.

Per l'accesso di operatori e volontari deve essere previsto:

- triage e screening sindromico con misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso;
- valutazione anamnestica sindromica almeno settimanale (attraverso l'uso di una dichiarazione sostitutiva appositamente pre-definita).

E' fatto assoluto divieto di accesso a chiunque presenti febbre e/o sintomi simil-influenzali e/o altri quadri clinici compatibili con COVID-19.

Gli operatori e i volontari dovranno attestare la piena conoscenza delle misure di prevenzione e controllo disposte e impegnarsi formalmente al pieno rispetto delle stesse. Dovranno, inoltre, attenersi strettamente alle misure di protezione personale quali:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per 40-60 sec. e asciugarle usando possibilmente asciugamani di carta; oppure utilizzare gel idroalcolico e sfregarsi le mani per 20-30 sec. (i dispenser riempiti con sapone liquido o gel idroalcolico devono essere resi disponibili in tutte le zone comuni della struttura come ingresso, bagni, docce, ecc.);
- in caso di tosse e starnuti coprirsi naso e bocca con un fazzoletto di carta, quindi smaltirlo in pattumiera provvista di coperchio appositamente predisposta; in alternativa starnutire o tossire nella piega del gomito;
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite;
- praticare il distanziamento fisico mantenendo le distanze interpersonali in tutte le situazioni;
- evitare forme di aggregazione;
- assicurare la corretta igiene, secondo le indicazioni dell'ISS e dell'Autorità sanitaria, del materiale eventualmente introdotto in Istituto per la realizzazione delle attività trattamentali.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali potranno adottare programmi di screening e appropriate procedure diagnostiche di valutazione di casi confermati o sospetti, in base all'andamento epidemiologico e secondo le indicazioni ministeriali e regionali.

2. Attività trattamentali rivolte a singoli e a gruppi

Le attività trattamentali (socialità, istruzione, formazione professionale, attività ludiche, culturali, ricreative e sportive) devono essere realizzate:

- nel rispetto del principio di distanziamento fisico (che deve essere garantito anche nella fruizione di attività all'aria aperta e nella pratica di sport);



- solo per piccoli gruppi proporzionali alla dimensione del luogo, evitando assembramenti e permettendo il mantenimento delle distanze di sicurezza, con divieto di "contatto" fra persone secondo quanto prescritto dalle indicazioni ministeriali e regionali (gli spazi disponibili dovranno essere individuati da parte dell'Amministrazione Penitenziaria sentiti i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, anche per il tramite del sanitario responsabile per l'IPM);
- con l'utilizzo di appropriati DPI da parte degli utenti e degli operatori;
- attraverso adeguate procedure di igiene ambientale (es. aerazione dei locali utilizzati);
- attraverso adeguata pulizia dei locali, degli arredi e delle attrezzature dopo l'utilizzo.

Ove possibile, fino al perdurare dell'emergenza, potranno essere privilegiate le attività destinate a singoli e/o coppie di utenti alla presenza di un solo operatore nella veste di tutor o conduttore (ad esempio tirocini formativi intramurari, attività saltuarie/riparative di pulizia, piccola manutenzione, cura di orti e giardini, etc.)

3. Attività lavorative intramurarie

Presso gli IPM sono realizzate attività lavorative intramurarie sia gestite da "terzi" (cooperative/imprese cui sono assegnati in comodato d'uso locali interni ai complessi detentivi), sia gestite direttamente dall'Amministrazione ex artt. 20 e 22 O.P.

Ferme le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le attività lavorative intramurarie potranno ripartire, secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro e del medico competente, solo dalla data definita dai provvedimenti ministeriali e regionali che disciplinano la ripresa della specifica tipologia di attività per la generalità dei cittadini, sentito il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e fatto salvo il rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali di cui all'allegato 12 del DPCM 17/05/2020.

Alle cooperative e imprese datrici di lavoro dovrà essere richiesta la preventiva elaborazione di un protocollo di sicurezza conforme a detto protocollo nazionale.

4. Attività che prevedono l'uscita diurna dall'IPM

Per i giovani detenuti in regime di semi-libertà o in semi detenzione, o con ammissione al lavoro o ad attività all'esterno ex art. 21 O.P. occorre prevedere:

- l'astensione dell'uscita in caso di sintomatologia;
- l'utilizzo di appropriati DPI, come prescritti per la specifica tipologia di attività, durante tutta l'attività esterna;
- in caso di lavoro all'esterno, lo screening con misurazione della temperatura corporea all'ingresso del luogo di lavoro;
- lo screening con misurazione della temperatura corporea al ritorno presso l'IPM.

L'attività lavorativa è comunque vincolata alla tipologia di lavoro ed al rispetto delle condizioni che assicurino ai lavoratori le necessarie condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro come indicato dal datore di lavoro, dal medico competente e dal Protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali di cui all'allegato 12 del DPCM 17/05/2020.

Per tali giovani è opportuna, laddove le condizioni logistico-strutturali lo consentano:

- l'assegnazione a stanze di pernottamento separate dal resto della popolazione detenuta;
- l'utilizzazione per le eventuali attività trattamentali di spazi dedicati o la fruizione degli stessi in momenti diversi dalla restante popolazione detenuta;
- la fruizione degli spazi esterni o comuni separatamente dalla restante popolazione detenuta.

5. Permessi

In caso di permessi concessi dall'A.G. dovranno essere adottate le seguenti misure minime:

- il minorenni/giovane adulto ed i familiari dovranno essere preventivamente informati sui rischi; dovranno altresì impegnarsi al rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e dei comportamenti indicati (distanziamento in ogni situazione, contatti limitati ai familiari conviventi e comunque nel rispetto del distanziamento);
- dovrà essere preventivamente acquisita dichiarazione sostitutiva relativamente ad ogni componente del nucleo familiare, riferita all'assenza di sintomatologia e all'assenza di contatti stretti con casi sospetti o confermati nei 14 giorni precedenti l'uscita per permesso;
- al rientro in IPM, accertamento della presenza di febbre ($> 37.5^{\circ}\text{C}$) e/o di una sintomatologia respiratoria e/o della presenza di riferiti contatti stretti. In caso di positività potrà essere disposto l'isolamento sanitario e l'attivazione del presidio di sanità penitenziaria, secondo la medesima procedura definita per i nuovi ingressi.

6. Informazione e supporto educativo e psicologico

I minorenni/giovani adulti e familiari devono essere responsabilizzati:

- a prestare attenzione al proprio stato di salute, relativamente all'insorgenza di febbre e/o sintomi simil-influenzali;
- a segnalare ogni sintomo respiratorio al personale dell'IPM e/o al personale sanitario in servizio nell'Istituto;
- a rispettare rigorosamente le misure di prevenzione.

L'informazione dovrà essere assicurata tramite:

- opuscoli informativi, poster, ecc.;
- colloqui con il personale educativo e/o sanitario medico.

L'emergenza in corso dovrà essere supportata per la gestione dello stress e del carico emotivo con programmi educativi e psicologici.

7. Pulizia e sanificazione degli ambienti

Per la pulizia degli ambienti indoor si fa rinvio al Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020 rev. e successive revisioni avente ad oggetto *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio delle precedenti attività saranno effettuate dal Direttore dell'IPM/CPA, dal responsabile delle comunità, dagli operatori sanitari, ognuno per le proprie competenze, sulla base del rispetto delle presenti procedure.

Le Regioni e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ognuno per le proprie competenze, potranno attivare programmi di sorveglianza sul proprio personale e sugli utenti in base ai piani programmatori e di azione locali.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le indicazioni contenute nel presente documento sono soggette a revisione dal Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria in base al variare dell'andamento epidemiologico, delle conoscenze scientifiche anche in ambito diagnostico e clinico e delle disposizioni nazionali e regionali.

Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale della regione Molise che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti.

La finalità del presente documento è di definire linee di indirizzo omogenee sul territorio regionale per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle Comunità residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti, per consentire Protocolli operativi tra l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM), l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) per la regione Molise e i Comuni sedi di Comunità.

Le Comunità residenziali ospitano minorenni e giovani adulti affidati agli Enti Locali per provvedimenti civili o amministrativi oltre a minorenni e giovani adulti ivi collocati dai Servizi minorili del Ministero della Giustizia in attuazione a provvedimenti penali del Giudice Minorile (misure cautelari, messa alla prova, misure di sicurezza e misure penali di comunità).

I dati delle presenze nelle Comunità molisane del privato sociale al 31 maggio 2020 acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) risultano essere in numero di quattro.

I principi che regolano le presenti Linee di indirizzo si basano su una gestione del rischio che tiene conto del contesto caratterizzato da un numero limitato di utenti di giovane età e che, pertanto, esprimono una ridotta vulnerabilità biologica alle conseguenze negative del CoViD-19.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di ridurre il rischio di contagio da CoViD-19 all'interno delle Comunità per minori e di favorirne l'attività trattamentale in maniera più possibile sicura a tutela della salute di tutti i soggetti ivi ospitati nonché di tutti coloro che, a vario titolo, entrano e/o operano all'interno di dette Strutture.

Sono, pertanto, individuati gli obiettivi da perseguire per la gestione delle attività all'interno delle Strutture in un'ottica di prevenzione della diffusione del CoViD-19 secondo il principio di una responsabilità condivisa fra le diverse Istituzioni che sono chiamate a gestire i diversi percorsi trattamentali e a tutelare la salute e l'integrità della persona in un'ottica di leale e sinergica collaborazione.

OBIETTIVI

Lo scopo del presente documento è quello di individuare delle specifiche azioni atte a prevenire e limitare il contagio da SARS-CoV-2 e di promuovere la definizione di orientamenti applicativi a livello regionale e lo sviluppo a livello locale di procedure operative che contemplino livelli di integrazione tra USSM, Comuni e Azienda Sanitaria Regionale in base alle realtà locali, alle risorse disponibili e alle procedure già in atto.

AZIONI

Prevenzione e controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti.

1. Triage operatori in ingresso

Per l'accesso del personale e di operatori "terzi" nelle Comunità deve essere prevista l'attività di triage e screening quotidiano con:

- misurazione della temperatura corporea;
- l'uso di appropriati dispositivi di protezione individuale e di gel disinfettante per le mani, fatte salve le ulteriori indicazioni del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il personale dovrà attenersi strettamente alle misure di prevenzione della diffusione del contagio quali:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per 40-60 sec. e asciugarle usando possibilmente salviette di carta oppure utilizzare gel idroalcolico e sfregarsi le mani per 20-30 sec. (i dispenser riempiti con sapone liquido o gel idroalcolico devono essere resi disponibili in tutte le zone comuni della struttura come ingresso, bagni, docce, ecc...);
- in caso di tosse e starnuti coprirsi naso e bocca con un fazzoletto di carta quindi smaltirlo in pattumiera provvista di coperchio appositamente predisposta; in alternativa, starnutire o tossire nell'incavo del gomito;
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite;
- praticare il distanziamento fisico mantenendo le distanze interpersonali in tutte le situazioni;
- evitare forme di aggregazione.

Il personale deve essere adeguatamente informato sull'infezione da CoViD-19 attraverso la distribuzione di opuscoli e poster con riferimento a:

- igiene delle mani e igiene respiratoria;
- trasmissione e sintomi dell'infezione da CoViD-19;
- utilizzo di DPI.

Il Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale potrà adottare programmi di screening e appropriate procedure diagnostiche di valutazione di casi confermati o sospetti in base all'andamento epidemiologico e secondo le indicazioni ministeriali e regionali.

2. Nuovi arrivi

I nuovi arrivi saranno sottoposti ad un attento triage, da parte del Responsabile della Comunità o del personale dallo stesso designato, per la valutazione (sulla base di apposita scheda di rilevazione all'uopo definita dall'Azienda Sanitaria per la compilazione a cura di personale non sanitario) della presenza di una evidente sintomatologia respiratoria, febbre $> 37,5$ °C e/o dati anamnestici sospetti (es. presenza di contatti stretti). In caso di positività, i nuovi arrivi dovranno osservare un periodo di quarantena (14gg).

Per i soggetti asintomatici, ove non sia possibile condurre una misura preventiva di quarantena nella Struttura ospitante, dovranno essere adottate misure alternative che consentano, comunque, il collocamento immediato del minore. Tali misure potranno prevedere:

- l'isolamento di coorte;
- l'esecuzione del test rapido o del tampone in ingresso.

Le misure generali di prevenzione comprendono:

- l'uso appropriato di DPI da parte degli utenti/operatori;
- azioni di informazione (es. opuscoli, poster).

I minorenni/giovani adulti che provengono da altre Strutture dovranno essere valutati dal punto di vista sintomatologico nelle Strutture di provenienza. Tali valutazioni potranno contemplare l'esecuzione del test rapido o del tampone.

In caso di presenza di sintomi, eventuali trasferimenti disposti tra Comunità non potranno essere eseguiti.

Si dovrà, comunque, dare corso, pur in presenza di sintomi, ai collocamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria in uscita da Istituti Penali per Minorenni o da Centri di Prima Accoglienza. Tali collocamenti saranno gestiti secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

I casi sintomatici e i casi sospetti saranno gestiti dal punto di vista sanitario dal Dipartimento Unico di Prevenzione secondo le procedure in atto.

3. Gestione dei casi sintomatici/paucisintomatici e dei contatti stretti. Isolamento sanitario.

I casi sintomatici/paucisintomatici necessitano di:

- attivazione immediata del Medico di Medicina Generale o del Medico di Continuità Assistenziale;
- isolamento del soggetto (anche di coorte, se esistono i presupposti);
- individuazione e isolamento dei contatti stretti;
- esecuzione del tampone e/o del test rapido;
- attivazione del monitoraggio/sorveglianza sanitaria;
- sanificazione dei locali che sono stati frequentati;
- adozione dei DPI appropriati.

Per la gestione dei casi sintomatici/paucisintomatici, le Comunità devono essere supportate dal punto di vista sanitario dall'Azienda Sanitaria e dal punto di vista logistico/strutturale dai Comuni di riferimento.

Al fine di assicurare le migliori condizioni per garantire l'accoglienza dei minorenni/giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, scongiurando il rischio di mancato collocamento per indisponibilità dei posti ove effettuare l'isolamento precauzionale di ingresso, si rende opportuno a livello regionale (Azienda Sanitaria, Comuni e USSM) effettuare la mappatura dei posti disponibili per l'isolamento precauzionale, l'individuazione di soluzioni residenziali transitorie, etc..., tali da permettere l'accoglienza di minorenni/giovani adulti che dovessero risultare casi sospetti/confermati qualora tali soggetti non possano essere gestiti nelle Strutture comunitarie di assegnazione.

4. Visite dei familiari

Fino al perdurare dello stato di emergenza e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, le visite dei familiari dovranno avvenire secondo i principi delle misure adottate per il distanziamento fisico come indicate dai rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Ogni Comunità dovrà, pertanto, adottare le seguenti condotte:

- prenotazione delle visite con un numero prestabilito e limitato di visitatori in relazione agli spazi disponibili, preferibilmente un familiare per minorenne/giovane adulto con la precauzione di evitare l'incontro con i familiari "fragili" dal punto di vista sanitario;
- organizzazione delle visite per fascia oraria per evitare gli assembramenti e favorire l'aerazione e la sanificazione degli ambienti;
- organizzazione di locali separati per le visite, tali da permettere il mantenimento della distanza di sicurezza con divieto di contatto "fisico" tra minorenne/giovane adulto e visitatore, anche se ognuno è dotato di appropriati DPI;
- attività di pre-triage dei visitatori (es. misurazione della temperatura corporea);
- distribuzione all'ingresso dei locali per le visite di gel disinfettante per l'igiene delle mani;
- utilizzo per le visite, preferibilmente e se possibile, di aree verdi e spazi esterni dove, comunque, è sempre necessario garantire le misure di distanziamento;
- sanificazione e aerazione dei locali dopo ogni visita;

- rispetto dell'utilizzo del DPI - mascherina e guanti - da parte dei visitatori e dei minorenni/giovani adulti.

Quale misura di "compensazione" alla riduzione del numero delle visite, dovrà essere garantito il più ampio accesso a video-colloqui e telefonate con i familiari.

Laddove le Strutture non dispongano di un locale idoneo per le visite, è opportuna l'individuazione di un locale estero anche con il supporto del Comune sede della Comunità.

5. Rientri temporanei in famiglia

Fino al perdurare dello stato di emergenza e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, i rientri temporanei in famiglia dovrebbero avere carattere di eccezionalità ed essere preceduti da una valutazione del Servizio sociale competente.

La ripresa di tale attività è definita in applicazione dei provvedimenti nazionali e regionali che disciplinano i contatti sociali per la generalità dei cittadini.

In ogni caso, dovranno essere adottati le seguenti misure minime:

- il minorenne/giovane adulto ed i familiari dovranno essere preventivamente informati sui rischi; dovranno, altresì, impegnarsi al rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e dei comportamenti indicati: distanziamento in ogni situazione, contatti familiari limitati ai conviventi e, comunque, nel rispetto del distanziamento;
- dovrà essere preventivamente acquisita dichiarazione sostitutiva per ogni componente del nucleo familiare, riferita all'assenza di sintomatologia nei 14 giorni precedenti il rientro in famiglia del minorenne/giovane adulto e all'assenza di contatti stretti con casi sospetti o confermati;
- al rientro in Comunità, accertamento della presenza di febbre ($>37,5^{\circ}\text{C}$) e/o una sintomatologia respiratoria e/o della presenza di riferiti contatti stretti. In caso di positività potrà essere disposto l'isolamento sanitario e l'attivazione del Medico di Medicina Generale o del Medico di Continuità assistenziale, secondo la medesima procedura definita per i nuovi ingressi.

La Comunità residenziale informa sul rientro temporaneo in famiglia il Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale.

6. Attività trattamentali in presenza

In generale, la ripresa delle attività trattamentali in presenza deve tenere conto della gestione del rischio e deve avvenire attraverso:

- il rispetto del principio di distanziamento fisico da assicurare anche nella fruizione di attività all'aria aperta e nella pratica di sport fino al perdurare dello stato di emergenza;
- la realizzazione di attività in comune - socialità, istruzione, formazione professionale, attività ludiche, culturali, ricreative e sportive - solo per piccoli gruppi proporzionali alle dimensioni del luogo, evitando assembramenti e permettendo il mantenimento della distanza di sicurezza con divieto di contatto tra persone;
- l'osservanza delle misure d'igiene;
- l'utilizzo dei DPI da parte degli utenti e degli operatori;
- l'areazione dei locali utilizzati;
- la sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature dopo l'utilizzo.

Laddove le Strutture non dispongano di spazi interni od esterni idonei all'organizzazione delle attività trattamentali in presenza, è possibile individuare, con la collaborazione dei Comuni, spazi esterni da fruire anche temporaneamente, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione: distanziamento, fruizione in piccoli gruppi proporzionali al luogo, areazione, disinfezione dei locali prima e dopo l'utilizzo, etc...

La ripresa delle attività esterne alla Comunità è assicurata nel rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali che disciplinano la ripresa della specifica attività per la generalità dei cittadini, previo la rigorosa ottemperanza alle misure di prevenzione e controllo previste (distanziamento, uso della mascherina, etc...). Il soggetto organizzatore dovrà assicurare il rispetto di dette prescrizioni, anche tramite l'adozione di conformi protocolli di sicurezza, in osservanza del D.Lgs. 81/2008, definiti a tutela dell'utenza e degli operatori.

7. Informazione e supporto educativo e psicologico

I minorenni/giovani adulti e i familiari devono essere responsabilizzati:

- a prestare attenzione al proprio stato di salute, relativamente all'insorgenza di febbre e/o sintomi simil-influenzali;
- a segnalare ogni sintomo respiratorio al personale della Comunità e/o al proprio medico curante;
- a rispettare rigorosamente le misure di prevenzione.

L'informazione dovrà essere assicurata tramite:

- opuscoli informativi, poster, etc...;
- colloqui con il personale educativo e/o sanitario medico.

L'emergenza in corso potrà essere supportata, ove necessario, con specifici programmi educativi e psicologici.

8. Pulizia e sanificazione degli ambienti

Per la pulizia e sanificazione degli ambienti interni si fa rinvio al Rapporto ISS CoViD-19 n. 5/2020 Rev. 2 e successivi aggiornamenti avente ad oggetto *Indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio delle precedenti attività saranno effettuate dal responsabile della Comunità, dagli operatori sanitari, ognuno per le proprie competenze, sulla base del rispetto delle presenti procedure.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le indicazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche a seguito di revisione da parte del Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria delle Linee di indirizzo allegate all'Accordo Stato Regioni e Autonomie Locali del 9 luglio 2020, in base al variare dell'andamento epidemiologico, delle conoscenze scientifiche, anche in ambito diagnostico e clinico, e delle disposizioni nazionali.